



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Ufficio di Presidenza

DECRETO

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G. U. l'8 marzo 2020, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Viste le Linee guida adottate da questa presidenza in data 18 ottobre 2020 con cui è stata prevista la possibilità che le udienze e le camere di consiglio per i mesi di novembre e dicembre fossero sostituite dal deposito in telematico di note scritte, secondo le modalità ivi indicate;

Preso atto che le disposizioni emanate con tali Linee guida debbono essere riviste in quanto superate dalla entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, con specifico riferimento all'art. 27;

Rilevato che nella Regione Emilia-Romagna, in particolare nella città di Bologna, sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per l'intero periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato che, a prescindere dalla eventuale necessità di ulteriori disposizioni normative secondarie riguardanti in particolare la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle udienze da remoto, le dotazioni tecnologiche di cui è dotata la Commissione tributaria appaiono insufficienti per consentire lo svolgimento di tutte le udienze pubbliche;

Tenuto conto, infatti, che presso la sede in cui è collocata la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, e anche la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia

Romagna, secondo quanto segnalato dalla Segreteria della Commissione, la rete informatica consente di effettuare con modalità da remoto solo un'udienza per volta;

Preso atto che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica,”* con la precisazione che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Ritenuto che tali disposizioni possano trovare applicazione, sussistendone la medesima *ratio*, anche per le istanze cautelari e i giudizi di ottemperanza;

Preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Bologna sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, e a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Considerato che circa il 30% dei giudici tributari attualmente in servizio presso la Commissione risulta residente in luoghi diversi dal Comune di Bologna, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

Ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità di svolgere, su richiesta, le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

DISPONE

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, nonché in udienza camerale per le ottemperanze e istanze cautelari, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) **Al fine di evitare il possibile rinvio dell'udienza pubblica di cui al punto 3) del presente decreto, le parti sono invitate a depositare l'eventuale istanza di discussione almeno 15 giorni liberi prima della udienza prevista;**
- 5) è autorizzata la possibilità di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi il presente decreto ai presidenti e ai vice presidenti delle Sezioni nonché a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna e il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna.

Bologna/Roma 30 novembre 2020

Il presidente

Dott. Silvio Ignazio Silvestri

 SILVESTRI SILVIO IGNAZIO
30.10.2020 18:12:46 UTC